



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 15 del 30/07/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote dell'IMU e TASI anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21:52, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	BALLINI GIORDANO	Presidente del Consiglio	SI
2	ANELLI ELISA	Consigliere	SI
3	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
4	DOMENICI SERGIO	Consigliere	SI
5	AVERSA MAURIZIO	Consigliere	SI
6	BERTILACCHI GIOVANNI	Consigliere	SI
7	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
8	CHIESI MANUEL	Consigliere	SI
9	ANSALDI MARCO	Consigliere	NO
10	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
11	DEL SARTO MAURO	Consigliere	NO

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote dell'IMU e TASI anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

- per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei paesi di residenza che hanno a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia un immobile, una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso è considerato direttamente adibito ad abitazione principale.

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) pubblicata nella G.U. del 29.12.2014 in particolare:

- art. 1 comma 679 all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: "per il 2014" sono inserite le seguenti "e per il 2015";

b) nel terzo periodo, le parole: " per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti per gli stessi anni 2014 e 2015"

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) comma 677: il comune, con la medesima deliberazione di cui all'art. 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge di stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge di stabilità 2015 per lo stesso anno 2014), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto -legge n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 47/14 convertito in legge 23.05.2014 n. 80, modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 il quale prevede " a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO il Decreto-legge 24.01.2015 n. 4 (G.U. n. 19 del 24.01.2015) convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2015, n. 34 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale dove si stabilisce che ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT);

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29.03.2004 n. 99, iscritti alla Previdenza Agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui al medesimo elenco ISTAT anche quando concessi da questi ultimi (CD e IAP) in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella Previdenza Agricola. L'esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Il possesso da parte di un soggetto diverso da CD o IAP non dà diritto all'esenzione;

CONSTATATO che il Comune di Villa Basilica è classificato comune totalmente montano come risultante dall'elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina della IUC approvato, rimanda alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO
Illuminazione Pubblica	€ 70.000,00
Manutenzione Strade	€ 5.000,00
Scuole Pubbliche - Riscaldamento	€ 6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 81.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, sia opportuno provvedere alla determinazione della tariffe con separato atto deliberativo previa adozione, peraltro, del relativo piano finanziario;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, e per TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze

di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 05.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico (pubblicazione che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale), attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale (nota MEF n. 4033 del 3 marzo 2014), entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo n. 446/1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

Di CONFERMARE per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Aliquota del 3,5 per mille esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9 per l'abitazione principale e le relative pertinenze con la precisazione che detta aliquota si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze (appartenenti alle categorie A1-A8-A9) possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che queste non risultino a qualsiasi titolo locate; alla ex casa coniugale di soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio non risulti assegnatario di detta unità immobiliare a condizioni che il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che questa non risulti locata o data in comodato d'uso, nei limiti previsti dall'art. 9 bis comma 1 del d.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2014 n. 80 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 23.12.2014 n. 190.

- Aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili.

- Aliquota del 9,6 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito regolarmente registrato a parenti in linea diretta di primo grado limitatamente ad un solo immobile per proprietario nei termini previsti dall'Art.13 del Regolamento Comunale IMU.

- Aliquota del 10 per mille per gli immobili locati con contratto di affitto concordato o non concordato purchè regolarmente registrato come previsto dall'Art.8 del Regolamento Comunale IMU.

- Aliquota aggiuntiva di 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota aggiuntiva a quella standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011);

- **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- **RIMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, **fissare le seguenti aliquote della TASI**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
--	---------------

- l'aliquota sopra stabilita si applica anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale:

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso nei limiti previsti dall'Art.9 Bis comma 1 del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 e successive modifiche di cui alla legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

- Di azzerare l'aliquota per tutte le altre fattispecie.

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- di dare diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

*** **

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione,

Visto l'allegato parere di cui all'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Il Sindaco dà lettura della proposta di Deliberazione;

Alle ore 22,14 entra il Consigliere Marco Ansaldi pertanto i presenti ascendono a n.10;

Di seguito, con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

D E L I B E R A

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U.
Decr.Leg.vo n.267/2000.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote dell'IMU e TASI anno 2015.

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi : 24/07/2015

Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. Gioiella Evangelisti

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi : 24/07/2015

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria
F.to Rag. Gioiella Evangelisti

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giordano Ballini

Il Segretario Generale
F.to Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il
5 AGO 2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Reposonsabile servizi amministrativi
F.to Roberta Martinelli

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il
30/07/2015.

Il Reposonsabile servizi amministrativi
F.to Roberta Martinelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Villa Basilica 03/08/2015

Il Reposonsabile servizi amministrativi
Roberta Martinelli

